



# COMUNE DI ROSTA

Città metropolitana di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N.4 del 24/02/2021**

### OGGETTO:

**MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMMOBILE ADIBITO AD ASILO NIDO SITO IN STRADA BUCET E INDIRIZZI IN MERITO ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO.**

L'anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di febbraio alle ore diciannove e minuti quindici nella sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi trasmessi a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DOMENICO MORABITO - Sindaco	Sì
2. ANNA VERSINO - Vice Sindaco	Sì
3. GIULIA LORENZA FRANCESCA ANGHELONE - Consigliere	Sì
4. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere	Sì
5. ILARIA ALLASIA - Consigliere	Sì
6. CHIARA IGLINA - Consigliere	Sì
7. GIULIANO RADA TABACHIN - Consigliere	Sì
8. ALBERTO GAUDIOMONTE - Consigliere	Sì
9. VALTER GIUSEPPE GUALDI - Consigliere	Giust.
10. DIMITRI DE VITA - Consigliere	Sì
11. FABRIZIO RISTA - Consigliere	Sì
12. SONIA LEONE - Consigliere	Sì
13. MARTINA NOVERO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa MICHELINA BONITO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco DOMENICO MORABITO, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

*Sono personalmente presenti:*

*il Sindaco Domenico Morabito e il Segretario Comunale Michelina Bonito*

*I Consiglieri: Anna Versino (Vicesindaco), Giulia Lorenza Anghelone, Giuliano Rada Tabachin, Chiara Iglina, Ilaria Allasia, Giuseppa Seminara, Alberto Gaudiomonte, Sonia Leone, Martina Novero, Dimitri De Vita e Fabrizio Rista sono collegati in video conferenza, in conformità a quanto previsto dal Decreto Sindacale n. 1 del 25.03.2020.*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- il Comune di Rosta è proprietario di un immobile adibito ad asilo nido ubicato in Strada Bucet n. 18 a Rosta, realizzato accedendo ad un finanziamento regionale. La struttura, in possesso dei requisiti minimi strutturali e tecnologici previsti dalla vigente normativa regionale è idonea ad ospitare n. 30 bambini, di cui 24 divezzi e/o semi divezzi e 6 lattanti;

- al fine di disciplinarne il funzionamento del servizio con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 22.06.2006 si approvava il relativo regolamento comunale, successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 53 del 05.07.2007, n. 14 del 23.04.2009 e n. 17 del 06.06.2013;

- il servizio è stato gestito nel corso degli anni secondo il modello della concessione di servizio ritenendola più adatta a contemperare i principi di trasparenza del pubblico con quelli di economicità ed imprenditorialità del privato, con possibilità, altresì, di mantenere in capo al Comune una forma di controllo e supervisione rispetto alla conduzione del servizio, senza snaturare uno schema organizzativo di natura privatistica snello ed esterno all'Ente;

- a seguito dell'esperienza della procedura negoziata si aggiudicava, con determinazione del Responsabile del Servizio amministrativo/segreteria generale n. 107 del 21.07.2016, la concessione del relativo servizio, per il periodo di cinque anni educativi, alla cooperativa sociale "Educazione Progetto" s.c.s. onlus di Torino che offriva una tariffa mensile per il tempo pieno, in applicazione del ribasso offerto in sede di gara, di € 601,25 oltre IVA 5% per un totale di € 631,31 poi ulteriormente ridotto ad € 625,00 mensili IVA compresa, stipulando il relativo contratto di concessione in data 20.10.2016 rep. n. 1376/2016.

Rilevato che si rende necessaria una modifica del Regolamento comunale, precisandone meglio lo stesso oggetto ed espungendo quegli elementi di natura prettamente gestionale non compatibili con la natura regolamentare del testo nel quale sono inseriti o riferimenti normativi o prestazionali non più attuali.

In particolare si è ritenuto eliminare:

dall' ART. 1 ISTITUZIONE DELL'ASILO NIDO la parte finale del comma 1 *"con affidamento della gestione all'offerta economicamente/qualitativamente più vantaggiosa per un periodo di tre anni con facoltà di prorogare il termine di scadenza di un ulteriore biennio previa valutazione dell'ente sulla base di una relazione dell'attività svolta e compatibilmente con la normativa vigente"*.

dall'art. 17 – RETTA DI FREQUENZA il secondo e terzo comma:

*"Per i bambini non residenti il concessionario dovrà calcolare una quota percentuale di maggiorazione che sarà determinata dalla Giunta Comunale con proprio successivo provvedimento, in relazione alle domande presentate, da applicare sulla retta che tenga conto dei fitti figurativi dell'immobile ceduto, della manutenzione straordinaria a carico del Comune, tale percentuale di maggiorazione dovrà essere versata dal Concessionario direttamente al Concedente in rate semestrali. Al fine dell'applicazione della retta di frequenza i figli dei dipendenti comunali si considerano equiparati ai residenti nel Comune.*

*La quota percentuale di maggiorazione a carico dei non residenti nel Comune versata dal Concessionario servirà per finanziare eventuali riduzioni sulla retta concesse per casi sociali”.*

Ritenuto, inoltre,:

di prevedere in sostituzione della suddetta disciplina, la stabilizzazione dell’incentivo alle iscrizioni attribuito nei precedenti anni educativi, autorizzando, per tutto il periodo della concessione, a favore delle famiglie residenti in Rosta che usufruiscono del servizio di asilo nido un sostegno economico minimo di € 20,00 mensile diretto ad abbattere la retta di frequenza. Al fine dell’erogazione del contributo i figli dei dipendenti comunali si considerano equiparati ai residenti nel Comune, al fine di incentivare il rientro in servizio degli stessi;

di accollare al concessionario gli oneri inerenti la derattizzazione delle aree esterne ed interne, in analogia ad altri servizi di spettanza comunale, apportando la seguente modifica all’art. 5 lett. k):

- lett. k) la pulizia e sanificazione dei locali adibiti ad asilo nido, nonché la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne ed interne;  
ed eliminando la lettera f) dagli oneri a carico del Comune.

Dato atto che le ulteriori modifiche aventi natura di aggiornamenti normativi o prestazionali sono riportate con carattere grassetto nel testo del regolamento che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrate e sostanziale

Rilevato che il servizio di asilo nido è da considerarsi servizio pubblico locale avente rilevanza economica, in quanto attività considerata d’interesse generale e soggetta a specifici obblighi di pubblico servizio al fine di garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo contenuto.

Dato atto che l’art. 34, commi da 20 a 27 del D.L. n.179/2012, convertito con L. 221/2012, detta previsioni per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, disponendo che, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione, l’adeguata informazione alla collettività di riferimento, che *l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.*

Evidenziato che la normativa comunitaria prevede che gli enti locali possano procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica secondo le tre seguenti modalità:

1. esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
2. società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto (socio operativo), in applicazione delle disposizioni inerenti il partenariato pubblico-privato;
3. gestione cosiddetta “in house”, purché sussistano i requisiti previsti dall’ordinamento comunitario ovvero: totale partecipazione pubblica; controllo sulla società affidataria analogo a quello che l’ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi; realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti che la controllano, sottoposte a tutti i vincoli imposti dalla normativa nazionale sul reclutamento del personale e conferimento degli incarichi, sugli acquisiti di beni e servizi, sulla estensione delle regole del patto di stabilità interno.

Dato atto che il Comune intende proseguire sulla strada intrapresa *ab origine* ed utilizzare quale forma gestionale della struttura la concessione di servizio con procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di un Concessionario.

Rilevato che:

il D.Lgs. 50/2016 definisce la concessione di servizi all'art. 3, comma 1, lett. vv) come *"un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi"*.

Il rischio operativo, come precisato nella successiva lett. zz) è *"il rischio legato alla gestione dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico"*.

Ritenuto opportuno, stante l'approssimarsi della scadenza del contratto di concessione in corso al 31.07.2021, fornire al Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale idonei indirizzi affinché possa attivare adeguata procedura selettiva per l'individuazione del nuovo concessionario nel rispetto di quanto in appresso:

- Durata: quattro anni educativi, con decorrenza dall'anno educativo 2021/2022 all'anno educativo 2024/2025 con opzione di rinnovo per ulteriori 4 anni.
- Assunzione a carico del Concessionario di ogni responsabilità verso terzi circa l'uso dei locali adibiti al servizio e per danni alla struttura concessa.
- Assunzione a carico del Concessionario delle spese gestionali per utenze.
- Obbligo di custodire i locali con la dovuta diligenza provvedendo alla pulizia e manutenzione ordinaria della struttura.
- Corresponsione di un canone concessorio di limitata entità di € 2.400,00, in connessione agli obblighi di manutenzione straordinaria gravanti sull'Ente. Il canone di concessione dovrà essere ridotto del 50% qualora la media annuale degli iscritti non raggiunga la soglia minima pari alla metà della capienza della struttura.
- Obbligo di dare inizio al servizio, improrogabilmente entro il 1° settembre p.v. anche in pendenza di contratto di concessione.
- Mantenere inalterata la durata giornaliera del servizio, il rapporto educatori/bambini, i requisiti professionali richiesti per il personale educativo e non, l'organizzazione dell'asilo nido, le modalità di accesso e di inserimento degli utenti già indicati nel regolamento comunale per la gestione dell'immobile adibito ad Asilo Nido.
- Mantenimento a base di gara della tariffa a carico dell'utenza prevista nella precedente procedura di concessione del servizio.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016, per la stima del valore della concessione, e di conseguenza per l'applicazione o meno della disciplina comunitaria, è stato utilizzato, quale criterio oggettivo, il numero della capienza della struttura moltiplicato per il canone mensile previsto per un utente full time per il numero di mesi di apertura del servizio pari a undici mensilità per la durata della concessione, evidenziando un valore pari ad €. 818.400,00 oltre iva per il periodo dall'anno educativo 2021/2022 al 2024/2025 e pari ad €. 1.636.800,00, con l'eventuale opzione di rinnovo.

Al fine dell'ottemperanza agli obblighi disposti dall'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 convertito nella L. 221/2012 è stata predisposta l'allegata relazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Considerato che la disciplina della materia oggetto della presente deliberazione si rinvia nell'art. 42 lett. a) ed e) del D.Lgs. 267/2000 il quale attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in ordine all'approvazione dei regolamenti comunali nonché in materia di concessione dei pubblici servizi.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come riportati in calce alla presente.

Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti	12
Votanti	10
Astenuti	2 (Leone e Novero)
Voti favorevoli	10
Voti contrari	=

### **DELIBERA**

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di continuare a gestire il servizio di asilo nido secondo il modello gestionale della concessione di servizi che meglio di ogni altra riesce a contemperare i principi di trasparenza del pubblico con quelli di economicità ed imprenditorialità del privato, con possibilità, altresì, di mantenere in capo al Comune una forma di controllo e supervisione rispetto alla conduzione del servizio, senza snaturare uno schema organizzativo di natura privatistica snello ed esterno all'Ente.

3. Di approvare le linee di indirizzo, come in premessa descritte, atte a informare la gestione del servizio di asilo nido per il quadriennio educativo 2021/2022-2024/2025, salvo opzione di proroga per un ulteriore quadriennio.

4. Di stabilizzare l'incentivo alle iscrizioni attribuito nei precedenti anni educativi, autorizzando, per tutto il periodo della concessione, a favore delle famiglie residenti in Rosta, alle quali sono equiparati figli dei dipendenti comunali, che usufruiscono del servizio di asilo nido un sostegno economico minimo di € 20,00 mensile diretto ad abbattere la retta di frequenza.

5. Di allegare al presente provvedimento la relazione predisposta dal Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria in adempimento agli obblighi disposti dall'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 convertito nella L. 221/2012 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

6. Di modificare, per le ragioni e finalità indicate in narrativa, gli articoli 1, 5 e 17 del Regolamento Comunale, già approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 22.06.2006 e s.m.i, denominandolo quale "Regolamento per la gestione del servizio di asilo nido sito in Strada Bucet n. 18".

7. Di allegare alla presente, per esigenze di certezza amministrativa, il testo del regolamento, formato da n. 32 articoli, come risultante dalle modifiche approvate con il presente provvedimento ed evidenziate con carattere grassetto quelle integrative o correttive e con carattere barrato quelle soppressive.

8. Di assicurare che l'allegato regolamento, aggiornato con le modifiche introdotte con la presente deliberazione, formerà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella competente sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

Successivamente, il Consiglio Comunale, con 10 voti favorevoli e 2 astenuti (Leone e Novero) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. N. 267/00.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema controlli interni)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Prever Loiri Caterina

Rosta, 18/02/2021

\*\*\*\*\*

Parere favorevole di regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ruella Silvia

Rosta, 18/02/2021

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
F.to : DOMENICO MORABITO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01-mar-2021 (*art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 267/2000*) e viene contestualmente comunicata:

Ai Signori Capigruppo consiliari (*art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000*)

Alla Prefettura di Torino (*art. 135, comma 2, T.U. D.Lgs. n. 267/2000*)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, 01-mar-2021

Firmato digitalmente

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, 01-mar-2021

Firmato digitalmente

---

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Divenuta esecutiva in data .....

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (*art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000*)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, .....

.....